

In carta libera a sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 N. 117.

Il giorno 9 ottobre 2020, alle ore 20.30, presso la sede operativa dell'Associazione in via XX Settembre 104 a Crema, su convocazione del Presidente si riunisce l'assemblea dei soci dell'Associazione Porto Palos per discutere il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1 Nuovo inizio anno in situazione di pandemia e regole COVID
- 2 Approvazione del bilancio consuntivo 2019
- 3 Approvazione del bilancio preventivo 2020
- 4 Campagna soci
- 5 Varie ed eventuali

PARTE STRAORDINARIA

- 6 Approvazione del nuovo statuto modificato per l'adeguamento alla nuova normativa prevista per il Terzo Settore

Sono presenti: n.5 componenti del consiglio direttivo Sig.ri Belloni Giovanni, Borgucci Verani Alessia, Fiori Marco, Radaelli Lodovica e Rebucci Matteo. Sono altresì presenti n. 5 associati iscritti Groppelli Angelo, Marazzi Elena, Ghilardi Umberto, Bianchessi Lauretta e Pasquini Laura.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto associativo, il sig. Giovanni Belloni, svolge le funzioni di Segretario il sig. Umberto Ghilardi.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

PARTE ORDINARIA

- omissis -

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente illustra che si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo Statuto per adeguare l'associazione alle nuove norme previste dal codice del terzo Settore. Dopo breve discussione e attento esame del nuovo testo di Statuto proposto, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di approvare le proposte del presidente
- di approvare il nuovo Statuto sociale che viene qui allegato sotto la lettera A
- di delegare il Presidente a svolgere tutte le pratiche per la registrazione del presente verbale.

Letto ed approvato il presente verbale, non essendoci altre osservazioni la seduta è tolta alle ore 22.30.

Il presente verbale e' esente dall'imposta di registro, avendo lo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione alle modifiche normative introdotte dal Codice del Terzo Settore, e trattandosi in ogni caso di atto modificativo di statuto di Organizzazione di volontariato, a norma dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs 3 luglio 2017 N. 117.

IL SEGRETARIO

Umberto Ghislerelli

IL PRESIDENTE

Giuliano Bellini

ALLEGATO "A" - STATUTO
ASSOCIAZIONE "PORTO PALOS ODV"

Art.1 - Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata "PORTO PALOS ODV" (di seguito "Associazione"). L'utilizzo dell'acronimo "ODV" è obbligatorio negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 L'Associazione ha sede in Crema, Via Civerchi, 7. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

2.2 *"Condividere lo studio per condividere il senso della vita"*. E' racchiusa in questa frase, che ha segnato la storia dell'Associazione, l'essenza di una modalità di azione che caratterizza le attività di *Porto Palos*, come compagnia di persone che nelle circostanze quotidiane della vita costruiscono ed operano nell'ambito educativo al fine di promuovere e sostenere la funzione educante e formativa della famiglia.

2.3 In particolare, l'Associazione, nel solco della dottrina sociale cattolica, persegue, attraverso l'aiuto allo studio, la promozione culturale, etica e spirituale della famiglia, la valorizzazione del suo ruolo educativo, lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono alla famiglia di essere il primo luogo di attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza. In tale prospettiva, l'Associazione si propone di favorire l'esercizio del diritto

all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali dei giovani, anche mediante la promozione, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento di ogni strumento di risposta educativa e formativa ai bisogni degli stessi. L'Associazione si propone inoltre di aiutare la persona a superare eventuali difficoltà nell'apprendimento, aiutandola a ritrovare le giuste motivazioni che le consentano di trarre profitto adeguato dalle proprie capacità e interessi, ispirando la propria azione alla dimensione della libertà, della solidarietà, della dignità di ogni persona umana e del servizio vicendevole, dentro un comune riferimento all'esperienza ideale che ha generato l'opera stessa.

Art. 3 – Attività di interesse generale

3.1 Per la realizzazione dello scopo sociale l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili al settore di attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 117/2017 (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa):

- a) la promozione, il sostegno, la realizzazione e il coordinamento di attività di aiuto allo studio, collettive o individuali finalizzate alla prevenzione e riduzione della dispersione scolastica, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalle metodologie pedagogiche e dalla tecnologia;
- b) la promozione e realizzazione di iniziative (corsi, convegni, etc.) di sensibilizzazione e formazione delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- c) la promozione, il sostegno, la realizzazione ed il coordinamento di centri di aggregazione per studenti e giovani in genere;
- d) la produzione di materiali didattici finalizzati al supporto delle attività di studio e orientamento, utilizzando ogni strumento messo a disposizione dalla tecnologia;
- e) l'organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, ricerche, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, seminari e

Andrea Belli

Umberto Spilanti

quant'altro si renda necessario all'approfondimento e alla crescita nella preparazione scolastica ed in generale nella cultura dei giovani, anche a sostegno del compito educativo della famiglia;

f) la promozione di attività formative per genitori, educatori e insegnanti;

g) il coordinamento e il sostegno dell'attività di enti che operano in campo educativo per prevenire e combattere la dispersione scolastica, il disagio giovanile e per favorire l'aggregazione tra i giovani e la realizzazione di incontri pubblici, in accordo con le istituzioni pubbliche, rivolti a colmare le carenze dell'ente pubblico in tema di diffusione della cultura dell'istruzione;

h) la promozione (ed eventualmente la gestione) di percorsi di orientamento e corsi di formazione che favoriscano lo sviluppo negli studenti di capacità professionali ed imprenditoriali e in genere che possano facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani;

i) la diffusione della conoscenza delle proprie attività e dei valori culturali e ideali che ispirano l'Associazione, inclusa la cultura della legalità e della pace tra i popoli, con ogni mezzo di comunicazione, anche attraverso attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia;

l) la stipula di convenzioni con persone ed enti di ogni tipo per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate;

m) la partecipazione, anche in qualità di socio, ad altri enti con finalità analoghe.

3.2 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

3.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine

di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Soci. Ammissione ed esclusione

4.1 Possono essere soci dell'Associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali e che versano la quota associativa. Quest'ultima non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4.2 L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

4.3 Il rapporto associativo si scioglie, per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione. L'esclusione può essere disposta per mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari e/o comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 5 – Soci. Diritti e doveri

5.1 I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

i) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;

ii) a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;

iii) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

iv) di esaminare i libri sociali presso la sede (legale e/o operativa) dell'Associazione estraendone copia a propria cura e spese, previa richiesta scritta.

5.2 I soci sono tenuti:

i) a sostenere le finalità dell'Associazione;

ii) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

iii) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali.

Art. 6 - Volontari

6.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.2 L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.3 L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

6.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

6.5 L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Organi sociali

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

7.2 A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche sono elettive.

7.3 Le cariche sono esercitate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8– L'Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

8.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio per legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei soci;

- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.3 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9- Funzionamento dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

9.2 La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.3 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

9.4 L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

9.5 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione,

scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

9.6 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.7 Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Art.10 - Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri (n numero dispari), designati fra i soci. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo organo.

10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti.

10.3 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare in merito agli aspetti legati alla didattica e all'aspetto educativo caratterizzante l'opera dell'Associazione;
- nominare al proprio interno il Presidente;

- approvare eventuali regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare in merito all'ammissione dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale e il termine per adempiere;
- deliberare in merito all'esclusione e decadenza dei soci;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare in ordine al bilancio preventivo;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio e, qualora obbligatorio per legge, del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte;
- nominare, eventualmente, un Segretario e/o un Tesoriere;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi sociali.

10.4 Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe di funzioni da attribuire al Presidente o ad altri singoli consiglieri.

Art.11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) contenente luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

11.2 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

11.3 Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.12 – Presidente

12.1 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano d'età.

12.2 Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti necessari ed indifferibili per il funzionamento dell'Associazione, sottoponendoli al Consiglio Direttivo appositamente convocato entro quindici giorni;

12.3 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare: aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed operare su di essi; compiere ordinarie operazioni bancarie e finanziarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi soggetto, rilasciando quietanza.

12.4 Il Presidente può delegare in tutto o in parte i propri poteri.

Art. 13 – Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti

13.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.2 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

Art. 14 - Risorse economiche

14.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

14.2 Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

15.1 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.2 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Esercizio finanziario e bilancio

16.1 L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio redatto secondo le Linee Guida approvate con decreto ministeriale ai sensi del Codice del Terzo Settore che documenta, tra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte ai sensi dell'art. 3.3 dello statuto.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. Tale termine potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

16.4 Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione

17.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

17.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art. 18 – Rinvio

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 19 - Norma transitoria

19.1 Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Polina Belloni

Umberto Zholanda